

## Diritto Annuale anno 2021

Le misure del diritto annuale per l'anno 2021 sono state indicate nella [nota n. 286980 del 22 dicembre 2020 del Ministero dello sviluppo economico](#) che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale, come determinato per l'anno 2014, stabilita a decorrere dall'anno 2017 dall'art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Inoltre, come autorizzato dallo stesso Ministero dello sviluppo economico con [Decreto ministeriale 12 marzo 2020](#) per il triennio 2020-2022, il diritto da versare deve essere incrementato della quota del 20% destinata ai progetti "Punto Impresa Digitale", "Formazione Lavoro" e "Preparazione delle PMI ad affrontare i Mercati Internazionali: I Punti S.E.I." così come approvato dalla preesistente Camera di Commercio di Frosinone con delibera consiliare n. 12, del 10 dicembre 2019 e dalla preesistente Camera di Commercio di Latina con determina commissariale n.57, del 12 dicembre 2019.

### Per l'anno di prima iscrizione al Registro delle imprese

Importi dovuti per l'anno 2021 per le nuove iscrizioni o le nuove annotazioni nel Registro delle imprese o nel REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) effettuate in corso d'anno:

Imprese o altri soggetti	
Imprese individuali iscritte o annotate nella <i>sezione speciale</i> del Registro imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltiva	
Imprese individuali iscritte nella <i>sezione ordinaria</i> del Registro imprese (anche se annotate nella sezione speciale del Registro imprese)	
Società semplici agricole (con iscrizione nella prevista sezione speciale del Registro imprese)	
Società semplici non agricole	
Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.lgs.96/2001	
Per tutti gli altri soggetti che si iscrivono nel Registro imprese (società di persone, società di capitali, società coopera	
Unità locali e Sedi secondarie di imprese con sede legale all'estero	
Soggetti iscritti solo nel REA (N.B. il diritto non è dovuto per le iscrizioni di eventuali unità locali)	
[*] Importi da versare già arrotondati all'unità di euro, pari in origine a € 52,80 e 10,56.	

### Per imprese e soggetti già iscritti al Registro delle imprese

Importi dovuti per l'anno 2021 per la sede e per le unità locali delle imprese e degli altri soggetti che, **alla data del 1° gennaio 2021**, sono risultati già iscritti o annotati nel Registro Imprese o nel REA e modalità di calcolo:

- **importi dovuti in misura fissa**

Le seguenti tipologie di impresa e i soggetti iscritti solo nel REA versano un diritto in misura fissa:

<b>soggetti</b>	<b>Imprese o altri</b>	<b>Importo diritto annuale dovuto per la sede</b>	<b>Importo dovuto per ogni unità locale</b>
	<b>Imprese individuali</b> iscritte o annotate nella <b>sezione speciale</b> del Registro imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 53 <sup>[1]</sup>	€ 11 <sup>[1]</sup>
	<b>Imprese individuali</b> iscritte nella <b>sezione ordinaria</b> del Registro imprese (anche se annotate nella sezione speciale)	€ 120	€ 24
	Unità locali o sedi secondarie di <b>imprese con sede legale all'estero</b>	€ 66 <sup>[1]</sup>	
	<b>Soggetti iscritti solo nel REA</b>	€ 18 <sup>[2]</sup>	

[\*] Gli importi della tabella, già arrotondati all'unità di euro, sono pari in origine a € 52,80 per la sede ed € 10,56 per ogni eventuale unità locale. In presenza di una o più unità locali, prima occorre sommare gli importi non arrotondati e poi si deve procedere all'arrotondamento del risultato all'unità di euro: per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore.

*Esempio: il diritto dovuto per la sede e per una unità locale da parte di una impresa individuale iscritta in sezione speciale, è pari alla somma di € 52,80 per la sede e di € 10,56 per l'unità locale, per un totale di € 63,36 da arrotondare a € 63,00.*

[1] Importo dovuto per ciascuna unità locale e/o sede secondaria.

[2] I soggetti iscritti solo al Rea. devono versare un unico diritto fisso di 18 euro qualunque sia il numero di unità locali iscritte.

- **importi da calcolare in base a fasce di fatturato e aliquote**

Le tipologie di impresa diverse da quelle della tabella di cui al punto a. determinano il diritto annuale dovuto per la sede legale o principale per l'anno 2021 applicando al fatturato realizzato nel periodo d'imposta 2020 le aliquote corrispondenti agli scaglioni della tabella sotto riportata e sommando gli importi calcolati per ciascuno scaglione.

In presenza di unità locali l'importo da calcolare per ciascuna di esse è pari al 20% dell'importo calcolato per la sede con un massimo di € 200.

La somma degli importi così calcolati (per la sede e per le eventuali unità locali) va prima ridotto del 50%, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e poi incrementato del 20% destinato al finanziamento dei progetti.

L'importo complessivo da versare deve essere arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro: per

eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro; per difetto, se inferiore (modalità di calcolo e metodo di arrotondamento sono contenuti nella [nota 3 marzo 2009 n. 19230 del Ministero dello sviluppo economico](#)).

**Tabella per scaglioni di fatturato e aliquote**

SCAGLIONI DI FATTURATO		
da euro	a euro	aliquote
0,00	100.000	200 € (misura fissa)
100.000,01	250.000	0,015%
250.000,01	500.000	0,013%
500.000,01	1.000.000	0,010%
1.000.000,01	10.000.000	0,009%
10.000.000,01	35.000.000	0,005%
35.000.000,01	50.000.000	0,003%
oltre 50.000.000,01		0,001% (fino ad un massimo di 40.000.000,01)

In via transitoria, le imprese di seguito indicate versano per l'anno 2021 un importo determinato ancora in misura fissa:

Imprese	Importo diritto annuale dovuto per la sede	Importo dovuto per ogni unità locale
Società semplici agricole <sup>[1]</sup>	€ 60	€ 12
Società semplici (non agricole)	€ 120	€ 24
Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.lgs. 96/2001	€ 120	€ 24

[1] Sono considerate "agricole" le società semplici iscritte nelle *sezioni speciali* del Registro imprese relative alle imprese agricole / imprenditori agricoli, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".

---

[PDF](#)

Ultima modifica

Mer 25 Mag, 2022

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (2 votes)

Rate